

**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)**
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE) (All. 3)

Il sottoscritto, rag. Angelo Di Peri, dipendente societario della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., quale istruttore direttivo presso l'ufficio legale-contenzione, pignoramenti e paghe-contributi, come richiesto, qui di seguito si relazione su fatti e circostanze che hanno interessato, e tutt'ora interessano la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, la Società **AGOS DUCATO S.p.A.** e nei confronti del dipendente societario Sig. **Caltagirone Gaetano**.

PREMESSO,

- che il Sig. **Caltagirone Gaetano** è stato licenziato dalla Società **Multiservizi SpA in liq.** (presumibilmente) in data 30/10/2012, ed assunto, sulla base dell'allora normativa Regionale che era finalizzata alla riorganizzazione di talune Società partecipate dalla Regione Siciliana, presso la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, avviando l'assunzione di tutto il personale a decorrere dalla data del 01/11/2012;
- che il Sig. **Caltagirone Gaetano**, come buona parte del personale licenziato, aveva in corso trattenute per finanziamenti volontari;
- che con l'assunzione del nuovo rapporto di lavoro, la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, disconoscendo ogni continuità con la Società **Multiservizi SpA in liq.**, non ha ritenuto dare seguito ai contratti di finanziamento notificati dalle varie finanziarie, per la "messa in quota" delle somme dovute da ciascun lavoratore interessato;

CONSIDERATO,

- che il mancato riconoscimento delle trattenute a favore delle società finanziarie ha dato origine ad un notevole contenzioso, qui di seguito si percorre una cronologia documentale di fatti e circostanze che determinano una necessaria ed approfondita valutazione sullo specifico caso.

Quindi, per quanto sopra, si rappresenta che:

- **con nota datata 14/01/2013** (prot. 789/E del 14/01/2013), viene notificato il "Contratto – Cessione del Quinto Stipendio" del Sig. Caltagirone Gaetano, al fine di trattenere la somma mensile di € 290,00, a decorrere dal mese di gennaio 2013, chiarendo che:
 - a) il contratto, identificato alla pratica 3342, è stato stipulato per l'ammontare complessivo di € 34.800,00 da restituire in 120 rate da € 290,00 mensili;
 - b) che il residuo debito verrà comunicato appena risulterà incassato il TFR della precedente amministrazione;
 - c) Il TFR maturato e maturando presso la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** dev'essere accantonato a garanzia dell'operazione in questione.

Dalla documentazione successivamente visualizzata, risulterebbe un'ulteriore notifica di "messa in quota" con stesse modalità, termine ed import, ma della quale non è a me nota.

Quindi,

- **in data 07/03/2014**, la Società **Agos Ducato S.p.A.**, non vedendosi soddisfatta della richiesta, deposita ricorso ingiuntivo contro la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, in solido con il Sig. Caltagirone Gaetano (quest'ultimo, quale debitore principale) per il pagamento della complessiva somma di euro 8.120,00 oltre interessi moratori dalla scadenza di pagamento sino al soddisfo, di cui:

- € 4.060 per quote maturate e non versate in forza del contratto di finanziamento n. 5410 (garantito da cessione di quota dello stipendio ed intero TFR);
- € 4.060 per quote maturate e non versate giusto contratto di finanziamento n. 3342 (garantito da delega di pagamento di quota dello stipendio ed intero TFR);



**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

- In data **01/08/2014** (prot. 9164E del 01/08/2014), a definizione del procedimento iscritto al n. 5818/2014 R.G. del Tribunale di Palermo, viene emesso, in data 11/06/2014, il D. I. n. 1267/2014, provvisoriamente esecutivo, a favore della Società **Agos Ducato S.p.A.**, ingiungendo il Sig. **Caltagirone Gaetano**, e la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, al pagamento delle seguenti somme:

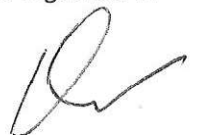
CONTRATTO FINANZIARIO	Rate scadute dal 01.01.2013 al 02.02.2014	Quota mensile	D.I. n. 1267/2014 (Sorte)	Interessi	Compenso professionale	Spese Generali (15%)	C.P.A. (4%)	I.V.A. 22%	TOTALE
Cess. 5° Stip. n. 5410	14	€ 290,00	€ 4.060,00	(da liquidare)	€ 650,00	€ 97,50	€ 29,90	€ 171,03	€ 9.068,43
Delega di pag. n. 3342	14	€ 290,00	€ 4.060,00						

- in data **28/08/2014** (prot. 2772U del 28/08/2014), viene richiesto preventivo spesa all'Avv. Alessandro Gjomarkaj al fine di proporre opposizione al ricorso per "Decreto Ingiuntivo n. 1267/2014". In pari data, a mezzo pec, perviene il preventivo di spesa richiesto;
- in data **29/08/2014** (prot. 2787U del 29/08/2014), viene assegnato l'incarico di opposizione al D.I. n. 1267/2014, emesso dal Tribunale di Palermo a favore della Società **Agos Ducato S.p.A.**;
- con ns. nota datata **29/08/2014** (prot. 2791/U del 29/08/2014), viene trasmessa al ns. legale, la seguente documentazione:

- Nota del 25/07/2013, fattaci pervenire dallo Studio Legale Alongi, nella quale, esprimendosi per una questione analoga, ha evidenziato che *"nessun rapporto obbligazionario contratto in precedenza dalle società regionali dismesse ... può essere trasferito alla S.A.S. S.c.p.a."*, in quanto *"la S.A.S. S.c.p.a. ha assunto ex novo dei dipendenti in precedenza licenziati dalle società dismesse"*, suggerendo, tutt'al più, un incontro che coinvolga, oltre gli istituti finanziari e la Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, anche i lavoratori interessati e le OO.SS. rappresentative, al fine di individuare una *"soluzione bonaria della controversia"*;
- Nota del 19/11/2013, fattaci pervenire dallo Studio Legale Greco, nella quale, esprimendosi anch'esso per una questione analoga, ha evidenziato, dopo una più ampia e dettagliata articolazione della specifica questione, che *"nessun attività è tenuta a porre in essere la Servizi Ausiliari Sicilia SpA ... Le Società cessionarie difatti, hanno diritto a rivalersi sul TFR maturato per i pregressi rapporti di lavoro con le rispettive precedenti società datoriali"*;
- Nota datata 07/01/2013, inviata da AGOS DUCATO, con la quale notificava la cessione del 5° dello stipendio, sottoscritto dal Sig. Caltagirone Gaetano;
- "Memoria ex art. 183 cpc VI comma n. 1" depositata dall'Avv. Francesco Greco, per un procedimento simile contro la Società SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A..

Inoltre, a brevi mani, viene consegnata la seguente ulteriore documentazione:

- copia "OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO" emesso a favore della Società BARCLAYS BANK PLC, in opposizione all'atto giudiziario notificato alla Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**;
- copia Statuto della Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** (Rif.: ALLEGATO "B" ai nn. 53409 e 14800);
- copia del "VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA", tenutosi in data 17/07/2014 (Rif.: REPERTORIO N. 53409 – RACCOLTA N. 14800), avente per oggetto la "Modifica art. 25 statuto societario – controllo analogo";
- copia nota datata 6 settembre 2012, trasmessa dall'Assessorato dell'Economia, con la quale ha inoltrato "gli elenchi degli aventi diritto all'assunzione presso codesta Società" trasmessi dalle Società in dismissione per liquidazione;
- copia della "Delibera n. 247 del 13 luglio 2012", nella quale, la Giunta Regionale, "DELIBERA" di dare seguito ai "decreti assessoriali attuativi dell'art. 20, comma 6 della legge regionale n. 11/2010";



**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

- in data **08/09/2014** (prot. 10424E del 08/09/2014), il ns. legale trasmette copia del "Ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda di riconvenzionale" depositato, in pari data, presso il Tribunale di Palermo, con il quale viene richiesto:

- la revoca della provvisoria esecutività del D.I. n. 1267/2014,
- accogliere l'opposizione e, quindi, annullare e revocare il D.I.,
- dichiarare che nulla è dovuto alla società Agos Ducato,

in via riconvenzionale:

- si chiede la condanna diretta ed esclusiva del Sig. Caltagirone Gaetano al pagamento di quanto in ipotesi dovuto alla Ingiungente, comprese le spese legali,
- condannare il Sig. Caltagirone Gaetano alla restituzione in favore della S.A.S. delle dette somme,

con salvezza delle spese del presente giudizio, del monitorio e fatti salvi i diritti ("Salvis Juribus").

Con **PEC del 17/07/2018** (prot. 10514E del 17/07/2018), il ns. legale, trasmette la Sentenza n. 2081/2018, comunicando che il Giudice *"ha definito il giudizio in oggetto"* per il quale *"è stata parzialmente accolta la domanda in opposizione di codesta Spett.le società, ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto"*. Purtroppo *"la SAS è stata comunque condannata, seppur in forma ridotta rispetto alla domanda, al pagamento di somme di denaro in favore della Agos Ducato"*.

Infine, vengono portate a conoscenza le richieste del legale della Società **Agos Ducato S.p.A.**, come meglio appresso esposto:

Procedimento di causa civile iscritto al n. 9311/2014 R.G. Sez. Lav. del Tribunale di Palermo, avviato dalla Società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. contro Società Agos Ducato S.p.A. e nei confronti del Sig. Caltagirone Gaetano, in opposizione al D.I. n.1267/2014 del 11/06/2014, definito con il rigetto del ricorso (Sentenza n. 2081/2018 emessa in data 22/06/2018)					
Sorte	Onorario	Rimb. Forfettario (15%)	C.P.A. (4%)	IVA (22%)	TOTALE
€ 4.060,00	€ 1.000,00	€ 150,00	€ 46,00	€ 263,12	€ 5.519,12

Inoltre viene evidenziato, sempre dallo Studio Legale che assiste la Società **Agos Ducato S.p.A.**, che risultano *"scadute e non versate anche le quote maturate successivamente alla predisposizione del decreto così per complessive € 17.022,82 dovuti in favore di Agos Ducato S.p.A. a titolo di capitale e spese di cui € 5.519,12 compresi nel titolo ed il residuo per le rate scadute dopo la redazione dell'atto"*.

La nota del legale di controparte conclude con la richiesta di *"ricevere copia della contabile attestante il versamento delle somme dovute"*, precisando che *"in caso di mancato adempimento spontaneo, si procederà con il recupero coattivo del credito spettante alla società Cliente"*; di ciò, con nota del 19/09/2018, veniva notiziato il Sig. Caltagirone Gaetano, chiedendo se risultassero *"atti che, a qualsiasi titolo, possono ritenersi estintivi della sua obbligazione"*, diversamente, si *"provvederà ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativamente alle somme da Lei dovute ad AGOS DUCATO S.p.A."*;

- con ns. nota del **19/09/2018** è notiziato al Sig. Caltagirone Gaetano quanto deciso con la Sentenza n. 2881/2018 e per la quale, se non risultano *"atti che, a qualsiasi titolo, possono ritenersi estintivi della sua obbligazione principale restitutiva"* si *"provvederà ad effettuare la trattenuta sulla retribuzione relativamente alle somme da Lei dovute ad AGOS DUCATO S.p.A."*;



**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

- in data **03/08/2018** si provvede ad effettuare il bonifico per l'importo di € 5.519,12 per saldare quanto definito con la Sentenza n. 2081/2018.
Si riscontra un ulteriore versamento bonificato sullo stesso conto corrente per lo stesso motivo e per eguale importo ma con data di versamento diversa: 06/09/2018.
Per tale duplicato di versamento, mi è stato riferito, che è stata richiesta la restituzione, ma sembra che ci sia una certa resistenza da parte del beneficiario, cioè Agos Ducato;
A tutt'oggi, tali somme, non risultano restituite;
 - in data **30/07/2018** (prot. 10631U del 30/07/2018), viene richiesto preventivo spesa all'Avv. Alessandro Gjomarkaj al fine di proporre "Appello" alla Sentenza n. 2081/2018, che, pur revocando l'esecutività del D.I. n. 1276/2014, ha solo parzialmente rigettato l'opposto ricorso al decreto ingiunto;
 - in data **04/09/2018** (prot. 11825U del 04/09/2018), viene assegnato l'incarico per presentare l'appello presso la Corte di Appello di Palermo;
 - in data **21/09/2018** (prot. 12583U del 21/09/2018), viene trasmessa al Sig. Caltagirone Gaetano, ns. nota riepilogativa e di addebito, determinato dall'esito della Sentenza suindicata. Inoltre, con la comunicazione interna del 21/09/2020, viene data disposizione, agli uffici competenti, di disporre la relativa trattenuta.
Col cedolino paga del mese di settembre 2018 viene operata la messa in quota di € 290,00;
 - con nota del **09/10/2018** (prot. 13608E del 12/10/2018), il Sig. Caltagirone Gaetano, facendo riferimento alla ns. del 21/09/2018, chiede il ridimensionare della quota relativa alla trattenuta mensile da € 290,00 ad € 100,00 per "mancata capienza". Dal cedolino paga del mese di ottobre 2018, la quota viene trattenuta in modalità ridotta di € 100,00 mensili;
 - in data **10/10/2018** (prot. 14018E del 19/10/2018), perviene la nota del legale del Sig. Caltagirone Gaetano, con la quale comunica che pur riconoscendo il debito che ha generato la procedura ingiuntiva, non intende riconoscere alcunché di spese addebitate per il rigetto dell'opposizione al D.I.; in quanto "lo stesso risulta essere del tutto estraneo". Di tale nota la ns. Società non ne tiene conto in quanto ha già dato esecuzione alla precedente nota trasmessa dal dipendente societario Sig. Caltagirone Gaetano.
 - in data **21/12/2018**, il ns. legale, Avv. Alessandro Gjomarkaj, deposita il "Ricorso" in Corte di Appello di Palermo per la riforma della Sentenza n. 2081/2018, emessa dal Tribunale di Palermo. Con tale ricorso, in sintesi, si contesta:
 - a) che il Tribunale abbia ritenuto annullabile il solo contratto di "Delega di Pagamento" e non anche quello della "Cessione dello stipendio", garantito dal T.F.R..
 - b) che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda "riconvenzionale" di condanna del lavoratore a rimborsare alla Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** le somme che avrebbe dovuto corrispondere alla Società **Agos ducato S.p.A.**
- Il decreto di comparizione viene notificato alle parti. La Società **Agos Ducato S.p.A.** si costituisce, mentre per il Sig. Caltagirone, non costituito, è dichiarata la contumacia
- in data **21/05/2020** (prot. 0007527-2020 del 21/05/2020), con propria nota, il Sig. Caltagirone Gaetano, chiede di conoscere la situazione debitoria;
 - con ns. nota del **25/05/2020** (prot. 7636/U del 25/05/2020), è data risposta alla nota del 21/05/2020, dettagliando la situazione debitoria alla data del cedolino paga del mese di aprile 2020, viene ricordato, inoltre, che "è pendente, presso la Corte di Appello, il giudizio proposto per riformare la Sentenza n. 2081/2018 che ha rigettato il ricorso n. 9311/2014 R.G.");
 - in data **24/07/2020** (prot. 0010353-2020 del 24/07/2020), giunge una Pec da parte di un agente finanziario della Società Futuro Spa, con la quale viene comunicato che si sta "istruendo una pratica di finanziamento ... finalizzata" anche "all'estinzione del prestito aziendale", quindi "richiede il conteggio aggiornato dell'importo ancora residuo";



**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

- **con ns. nota del 07/08/2020** (prot. 11214/U del 07/08/2020), viene dettagliato e determinato il residuo debito ammontante ad € 2.829,13 (alla data del cedolino paga del mese di luglio 2020), *"precisando però che l'ammontare del suddetto debito, andrà necessariamente valutato, alla luce dell'esito definitivo del giudizio, essendo quest'ultimo ancora pendente presso la Corte di Appello di Palermo"*;
- **in data 14/09/2020** (prot. 0012660-2020 del 15/09/2020), giunge un'ulteriore Pec da parte dell'agente finanziario della Società Futuro Spa, il quale richiede il codice IBAN per *"versare l'importo residuo del prestito aziendale del sig. Caltagirone Gaetano"*;
- **con ns. nota del 23/09/2020** (prot. 13063U del 23/09/2020), viene dettagliato ed aggiornato dell'importo residuo che, alla data dell'emissione del cedolino paga del mese di agosto 2020, ammontante ad € 2.729,12. Anche in tale occasione viene ribadito che *"l'ammontare del suddetto debito, andrà necessariamente valutato, alla luce dell'esito definitivo del giudizio, essendo quest'ultimo ancora pendente presso la Corte di Appello di Palermo"*;
- **in data 29/09/2020**, viene registrato l'accredito, sul conto corrente societario, pari a € 2.729,12 versato dalla Società finanziaria Futuro SPA, per conto del Sig. Caltagirone Salvatore.
La somma ricevuta, non tiene conto della trattenuta nel frattempo operata col cedolino del mese di settembre 2020. Quindi col cedolino di ottobre 2020, al Sig. Caltagirone Gaetano, viene restituita la somma precedentemente recuperata, ammontante ad € 100.00;
- **all'udienza del 08/10/2020**, la causa pendente in Corte di Appello di Palermo, viene decisa, rigettando l'appello proposto, in quanto:
 - A) l'AGOS DUCATO SpA ha regolarmente notificato alla SAS SCpA il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, rendendo così *"opponibile la cessione del credito alla odierna appellante ai sensi dell'art. 1264 cod. civ."*. Inoltre, lo stesso lavoratore *"già alla stipula del contratto, aveva espressamente autorizzato la cessione (AGOS) nell'ipotesi di cambio di amministrazione/datore di lavoro..."*;
 - B) il solo fatto di essere partecipata dal socio pubblico, individuato nella Regione Siciliana, non è elemento di smentita della natura giuridica privatistica derivante dalla propria forma societaria, ed in ogni caso, la modifica statutaria (art. 25) è intervenuta solo il giorno 17/7/2014, cioè successivamente alla notifica del contratto di cessione, ed esattamente nell'anno 2013;
 - C) l'omessa pronuncia sulla domanda di affermare a ripetere le somme oggetto di ingiunzione dal lavoratore *"allo stato difetta di interesse concreto ed attuale, traducendosi, per come articolata, nella declaratoria di un indebito futuro, cioè non ancora realizzatosi per difetto del pagamento al cessionario"*.

In definitiva, la Corte di Appello, con Sentenza n. 756/2020, emessa in data 8 ottobre 2020 (pubbl. il 10/12/2020), definisce il procedimento n. 1428/2018 R.G. che, rigettando il "Ricorso" proposto, *"conferma la Sentenza n. 2081/18, resa dal Tribunale di Palermo"*, compensando *"per metà le spese processuali di questo grado e condanna l'appellante a rifondere all'appellato costituito la rimanente parte che liquida in euro 915,00 per compensi oltre oneri di legge. Nulla sulle spese nei confronti dell'appellato non costituito"*.
Qui di seguito si espone in dettaglio l'addebito:

Sentenza n. 756/2020 emessa dalla Corte di Appello di Palermo	IMPORTO LIQUIDATO	C.P.A (4%)	I.V.A. (22%)	TOTALE
Metà delle spese compensate e metà da rifondere all'Appellata	€ 915,00	€ 36,60	€ 209,35	€ 1.160,95

**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

Sin qui fatti e circostanze che documentano i procedimenti definiti o meno, tra la **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. / Agos Ducato S.p.A.** ed il dipendente societario Sig. **Caltagirone Gaetano**.

=====

Nella seduta del giorno 16 dicembre 2020, il C.d.A. della Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.**, relativamente al caso in questione, apprende della Sentenza n756/2020, relativa al contenzioso AGOS DUCATO S.p.A./Caltagirone Gaetano *"che vede la Società soccombente. Poiché il Legale societario non ha chiarito se sussistono eventuali margini di impugnativa avverso la stessa, si rimane in attesa di approfondimento sulla impugnabilità o meno della Sentenza in questione."*

RIFLESSIONI E VALUTAZIONI

Da quanto cronologicamente documentato si evince la necessità di approfondire e valutare l'opportunità o meno di proporre un ulteriore grado di giudizio per cassare la decisione emessa dalla Corte di Appello di Palermo (Sentenza n. 756/2020) proposta, quest'ultima, per riformare quella emessa dal Tribunale di Palermo (Sentenza n. 2081/2018) che, a suo tempo, fu chiamato per decidere l'opposto ricorso depositato dalla Società **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.** contro il D. l. n. 1267/2014, reso esecutivo dal Giudice del Lavoro, a favore della Società **Agos Ducato S.p.A.**

////////////////////////////////////

Una prima doverosa nota di merito dev'essere rivolta al ns. legale, Avv. Alessandro Gjomarkaj, che con la decisione di primo grado (Sentenza n. 2081/2018) ha ottenuto, sia l'annullamento dell'esecutività del D.l. n. 1267/2014 che (sebbene parzialmente) la riforma dello stesso, in quanto la Sentenza n. 2081/2018, emessa dal Tribunale di Palermo, ha riconosciuto l'importo complessivo delle 14 rate ingiunte (scadute: da Gen/2013 al Feb/2014) relativo al contratto finanziario che riguarda la "Cessione del quinto dello stipendio", annullando, quindi, la contestuale richiesta delle 14 rate ingiunte (scadute sempre nel periodo: da Gen/2013 al Feb/2014), per il contratto relativo alla delegazione finanziaria.

Dall'esperienza documentata e dalla consolidata giurisprudenza, le ormai ripetute sentenze dei vari gradi di giudizio, hanno rigorosamente stabilito che la **"cessione del quinto dello stipendio"** (ed in talune decisioni sono state assimilate alla "Cessione" anche le "Deleghe di pagamento") regolamentata dal D.P.R. 180/1950 (Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 - G.U. n. 099 del 29/04/1950 - approvato nel testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle amministrazioni), modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005, non pare *"sussistere alcuna incompatibilità della predetta norma con le regole in tema di cessione del quinto dello stipendio specificamente previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni"*, ed inoltre la norma civilistica (art. 1264 cod. civ.) *"deve ritenersi pienamente operante ... per la dubbia assimilabilità della Sas ad una pubblica amministrazione, avendo la giurisprudenza di legittimità affermato, con riferimento alla stessa che <<Deve infatti essere esclusa la natura in house della società per il difetto, pure interamente partecipata da enti pubblici del requisito costituito del c.d. "controllo analogo", consistente in un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente...>> Cass. s.u. 20 ottobre 2015, n. 21217, Cass. s.u. 26 marzo 2014, n. 7177, Cass. s.u. 10 marzo 2014, n. 5491, Cass. s.u. novembre 2013, n. 26283 e Cass. civ., sez. lav., sent. n. 4985 del 2018"*, giusto per citarne alcune.

Ciò premesso, ed in considerazione che presso la Suprema Corte di Cassazione sono pendenti taluni procedimenti simili, ritengo inopportuno (in quanto già altri giacenti) ed anti produttore (in quanto potremmo vederci addebitato anche il contratto di "Delegazione" fatto salvo, nello specifico procedimento oggetto della presente relazione, dai precedenti gradi di giudizio) proporre a "Cassazione" la decisione espressa nella Sentenza n. 756/2020, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, per il procedimento **Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. / Agos Ducato S.p.A.** (relativo ai contratti finanziari stipulati dal dipendente societario Sig. Caltagirone Gaetano, col precedente datore di lavoro: Multiservizi SpA in liq., oggi decretata, dal Tribunale di Palermo, quale Società "Fallita").



**CONTENZIOSO: SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. CONTRO AGOS DUCATO S.p.A. e
nei confronti del dip. Soc. Sig. Caltagirone Gaetano: Sottoscriz. Contr. Finanz.)
(RELAZIONE CRONOLOGICA: FATTI E CIRCOSTANZE)**

Volendo sintetizzare lo stato del contenzioso sin qui documentato, esposto e chiarito, possiamo così riassumere:

Descrizione	Importo	Note
Diffida dell'AGOS per la mancata continuità di "Messa in quota" del "Contratto di Cessione" (n. 14 rate scadute da Gen/2013 a Feb/2014)	€ 4.060,00	Imporo richiesto successivamente col D.I. n. 1267/2014
Diffida dell'AGOS per la mancata continuità di "Messa in quota" del "Contratto di Delegazione" (n. 14 rate scadute da Gen/2013 a Feb/2014)	€ 4.060,00	Imporo richiesto successivamente col D.I. n. 1267/2015
D.I. n. 1267/2014	€ 9.069,43	Reso esecutivo col procedimento n. 5818/2014.
Sentenza n. 2081/2018, emessa dal Tribunale di Palermo	€ 5.519,12	Annullata la pretesa relativa al contratto di "delegazione finanziaria" e l'esecutività del D.I.
Adempimento dell'esecutività della Sentenza n. 2081/2018	€ 5.519,12	Bonifico effettuato il 03/08/2018 per il saldo Sentenza I Grado
Ripetuto adempimento dell'esecutività della Sentenza n. 2081/2018	€ 5.519,12	Ripetuto bonifico in data 04/09/2018 sempre per saldo Sentenza I Grado
Ns. nota inviata al dip. Soc. con la quale si comunica la trattenuta mensile per recupero delle somme versate per la Sent. 2081/2018	€ 2.790,00	Somma trattenuta al dip. Soc. (Sig. Caltagirone Gaetano) dal mese di Settembre 2018 e sino ad estinzione anticipata (Cedolino di Agosto 2020)
Estinzione anticipata a cura della Società Finanziaria Futura SpA	€ 2.729,12	Con la ricezione del bonifico, la ns. società riscontra il rientro delle somme pagate per la Sentenza n. 2081/2018 emessa dal Tribunale di Palermo

Come sin qui rappresentato, non deve passare in secondo piano le seguenti ulteriori situazioni:

- è ancora dovuta la differenza delle rate scadute successivamente l'emissione del D.I. n. 1267/2014, ammontanti a presunti euro 17.022,82 (presunte in quanto si disconosce se è stata acquisita, o meno, l'eventuale somma di TFR maturato con la precedente datrice di lavoro - Multiservizi SpA in liq. - e/o da eventuale ammissione al passivo relativo al fallimento della stessa);
- la somma dovuta per il contratto di "Delega di Pagamento", è stata rigettata dalla Sentenza n. 2081/2018, nel procedimento n. 9311/2014, avviato dalla società **Servizi Ausiliare Sicilia S.C.p.A.** in opposizione al D.I. n. 1267/2014, quest'ultimo è stato a suo tempo emesso a favore della Società **Agos Ducato S.p.A.**, del quale, per tale contratto, non si conosce la corretta quantità debitoria.

Ritenendo di aver contribuito a chiarire lo stato del contenzioso avviato per contratti sottoscritti dal Sig. **Caltagirone Gaetano** in forza del precedente rapporto di lavoro, e non riconosciuti con la successiva assunzione presso la Società **Servizi Ausiliare Sicilia S.C.p.A.**, e per il quale la Società **Agos Ducato S.p.A.** ha proceduto ad avviare l'atto ingiuntivo, resto comunque a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

Palermo, lì 28/12/2020


(Rag. *Angelo Di Perà*)